

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Compenso avvocato, inderogabilità dei minimi tariffari e rinuncia alle competenze professionali per ragioni di amicizia, parentela o convenienza**

*Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorchè quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza.*

NDR: In tal senso si veda Cass. 21.7.1998, n. 7144; Cass., 10.4.1999, n. 3495; Cass., 27.9.2010, n. 20269.

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.7.2017, n. 17975**

...omissis...

Rilevato che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dddddd avverso la decisione di primo grado con la quale era stata solo in minima parte accolta, relativamente ad Euro 230,61 per spese vive, la propria domanda - originariamente rivolta contro i coniugi sig.ra P. e

l'avv. dddd. e, dopo il decesso del secondo, contro i suoi eredi - avente ad oggetto il pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali rese nell'ambito di una causa civile;

la corte distrettuale, dopo aver premesso che la domanda, avente ad oggetto un'obbligazione solidale, riguardava, sulla base delle richieste dell'appellante, la sola ddd in proprio (avendo rinunciato all'eredità del marito), ha sostanzialmente confermato il giudizio espresso dal tribunale circa la gratuità dell'incarico, ad eccezione del rimborso delle spese vive, cui non era ostativo, in presenza di specifiche ragioni di amicizia, di colleganza e di riconoscenza (il Mi. avrebbe ceduto in precedenza parte della propria clientela allo studio legale di cui faceva parte l'attore), il principio della inderogabilità dei minimi tariffari; la tesi sostenuta dalla parte convenuta era suffragata, in fatto, dalla circostanza che gli atti del procedimento erano predisposti dall'avv. ddddd, e che, prima di una certa data, il ddd non aveva avanzato alcuna richiesta, laddove il tribunale aveva correttamente valutato le risultanze probatorie e congruamente determinato i danni attribuiti ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.; avverso tale decisione l'avv. dd propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso la sig.ddd  
le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente, con i quali si deduce la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e art. 2 della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 dell'8 aprile 2004, nonché vizio di omessa esame di un punto decisivo della controversia, sono infondati;

la corte territoriale ha infatti correttamente applicato, fornendo adeguata motivazione, il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza (Cass. 21.7.1998, n. 7144; Cass., 10.4.1999, n. 3495; Cass., 27.9.2010, n. 20269);

il terzo mezzo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 2721 cod. civ. e ss. e quindi l'inammissibilità della prova testimoniale in merito al pactum de non petendo, è infondato, in quanto l'esercizio della facoltà di cui all'art. 2721 cod. civ., comma 2 è stato congruamente giustificato dalla corte di appello, con riferimento al complesso delle risultanze obiettive emerse in ordine ai rapporti fra le parti e all'attività meramente formale svolta dall'appellante, che si era limitato a sottoscrivere gli atti predisposti dal proprio cliente;

il quarto motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 1321,1324 e 1325 cod. civ. introduce per la prima volta il tema della riferibilità del pactum de non petendo al solo avv. ddddddi., senza per altro censurare adeguatamente la tesi dell'unicità dell'obbligazione sostenuta nella decisione con riferimento allo stesso vincolo contrattuale derivante da un mandato conferito congiuntamente e all'unicità della prestazione;

il quinto motivo è inammissibile in quanto attiene a una diversa valutazione delle risultanze probatorie, per altro in contrasto con la formulazione - applicabile *ratione temporis* - dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5; Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 360 bis cod. proc. civ., nell'interpretazione di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione del 21 marzo 2017, n. 7155; le spese - comprensive del procedimento svoltosi ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. davanti alla Corte di appello di Roma (Cass., 30 settembre 2015, n. 19544) - seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, comprensive del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola